

Fondazione Luca Pacioli



**MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI ADEGUAMENTO
DEGLI STATUTI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI**
(art. 5, lett. III, del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)

Documento n. 6 del 18 febbraio 2004

CIRCOLARE

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

(art. 5, lett. III, del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)

Con la circolare n. 14 del 23 dicembre 2003 la Fondazione Luca Pacioli ha fornito indicazioni circa termini e modalità di adeguamento degli statuti delle società di capitali, sulla base della nuova disciplina di diritto societario recata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Si informa in proposito che con il decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio, il legislatore ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del regime transitorio. A più di un mese dall'entrata in vigore della riforma vengono così riformulati termini e modalità per l'adeguamento degli statuti delle società di capitali alla novella legislativa. Alla luce dell'intervento correttivo (che entrerà in vigore il 29 febbraio) si illustrano qui di seguito le modifiche di più urgente applicazione.

Il secondo comma dell'art. 223-bis delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, viene sostituito dal seguente *“Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria di mero adattamento dell'atto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni inderogabili possono essere assunte, entro il termine di cui al primo comma (30 settembre 2004), a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea. Con la medesima maggioranza ed entro il medesimo termine possono essere assunte le deliberazioni dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto l'introduzione nello statuto di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria; fino all'avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il 30 settembre 2004, per tali società resta in vigore la relativa disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003.”*

1. Tale intervento legislativo risulta di forte impatto. Innanzitutto consente, alle società che non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti, di mantenere in vigore non solo gli statuti, ma anche il quadro normativo di riferimento. L'intento evidente è quello di rispettare la volontà storica dei soci e, di conseguenza, di non mutare le norme su cui si basava l'impostazione statutaria *ante* riforma. Viene così proposto un passaggio al nuovo regime meno traumatico e, soprattutto, risolto il dilemma relativo al controllo contabile: le spa avranno l'obbligo di nominare il revisore esterno o, in alternativa, di inserire nello statuto una clausola che preveda il mantenimento del controllo contabile in capo al collegio sindacale soltanto a partire dal primo ottobre. Fino a tale data i sindaci potranno continuare ad operare in base alle previsioni statutarie ed alla disciplina legislativa vigente al 31 dicembre 2003.

E' importante sottolineare che la possibilità accordata dal legislatore di mantenere il precedente *status quo* fino al 30 settembre, è limitata esclusivamente all'introduzione nello statuto di "*clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria*". Viene quindi concessa una sorta di proroga fino al 30 settembre (per le società che non hanno adeguato gli statuti) della vigenza delle disposizioni di legge modificate dalla riforma, ma limitatamente a quelle cui gli statuti rinviavano, tacitamente o espressamente. Pertanto, le disposizioni della novella legislativa non connesse all'esercizio dell'autonomia statutaria sono da ritenersi legge vigente dal 1 gennaio scorso e quindi, anche in mancanza di adeguamento statutario (consentito entro il 30 settembre), troveranno immediata applicazione. Allo stesso modo entrano immediatamente in vigore le disposizioni che intervengono a regolamentare *ex novo* ambiti tralasciati dalla precedente normativa (si pensi alle nuove norme in tema di gruppi di società).

2. Un discorso a parte meritano le procedure semplificate concesse per l'adeguamento statutario.

La questione è stata lungamente dibattuta e l'originaria formulazione dell'art. 223-bis induceva a ritenere ammissibile il ricorso ai *quorum* ridotti (specificamente, per le s.r.l., maggioranza semplice in luogo dei 2/3), sia in caso di delibere volte ad adeguare lo statuto a norme inderogabili, sia in caso di adeguamento a disposizioni derogabili dall'autonomia statutaria. Per di più, la possibilità di trasformare la s.r.l. in s.p.a. a maggioranza semplice (prevista dal decreto correttivo già dalle sue prime formulazioni) forniva un ulteriore elemento di supporto alla tesi (se si consente la trasformazione in s.p.a. con *quorum* ridotto, tanto più sembrerebbero consentite altre modifiche statutarie non obbligatorie meno dannose per le minoranze). In questo panorama, l'unico contemperamento previsto a tutela delle minoranze era rappresentato dall'ampliata possibilità di recesso consentita al socio.

Il decreto correttivo interviene, adesso, a limitare fortemente l'utilizzo delle procedure semplificate per l'adeguamento alla riforma. Il testo, così come modificato, ammette le procedure semplificate (oltre che, ovviamente, in materia di adeguamento a norme inderogabili) solo in caso di introduzione nello statuto di "*clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria*". Pertanto, a seguito delle modifiche, è possibile utilizzare il *quorum* ridotto (oltre che per l'adeguamento alle norme inderogabili) esclusivamente per l'introduzione nello statuto di clausole che evitino l'ingresso automatico di nuove disposizioni: ciò, presumibilmente, al fine di evitare che l'applicazione di nuove disposizioni derogabili venga a mutare l'assetto societario precedentemente stabilito. In altre parole, sembra sia possibile ricorrere alla maggioranza semplice dei presenti per introdurre clausole che mantengano l'assetto precedente e non che lo modifichino in virtù di nuove norme derogabili.

FONDAZIONE LUCA PACIOLI